



# Convenzione Allenatori

Edizione 2020

---



# SOMMARIO

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>
Articolo 1 – Definizione dei termini	6
Articolo 2 – Finalità	7
Articolo 3 – Ambito di applicazione	8
Articolo 4 – Status di adesione alla convenzione	8
<b>II. DIRITTI E DOVERI</b>	<b>9</b>
Articolo 5 – Diritti e doveri della UEFA	10
Articolo 6 – Diritti e doveri delle parti della convenzione	11
Articolo 7 – Riconoscimento delle qualifiche equivalenti	12
<b>III. STANDARD DEL CORSO</b>	<b>13</b>
Articolo 8 – Apprendimento situato	14
Articolo 9 – Organizzazione	14
Articolo 10 – Frequenza	15
Articolo 11 – Esami	15
Articolo 12 – Promozione	16
<b>IV. CORSI PER DIPLOMA DI ALLENATORE UEFA</b>	<b>17</b>
Articolo 13 – Istruttori di allenatori	18
Articolo 14 – Corsi per diploma UEFA Pro – numero di allievi e frequenza del corso	18
Articolo 15 – Criteri di ammissione per tutti i corsi per l’ottenimento del diploma di allenatore UEFA	18
Articolo 16 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA B	19
Articolo 17 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA A	19
Articolo 18 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Pro	19
Articolo 19 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Giovani B	19
Articolo 20 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Giovani di élite A	19
Articolo 21 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Futsal B	19
Articolo 22 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Portieri B	19
Articolo 23 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Portieri A	19
Articolo 24 – Durata e contenuto	20

<b>V. CORSI SPECIFICI PER GIOCATORI PROFESSIONISTI DI LUNGA CARRIERA</b>	<b>21</b>
Articolo 25 – Criteri di ammissione	22
Articolo 26 – Organizzazione	22
Articolo 27 – Durata e contenuto	22
<b>VI. FORMAZIONE INTEGRATIVA PER TITOLARI DI LICENZA UEFA PER ALLENATORI</b>	<b>23</b>
Articolo 28 – Obiettivo	24
Articolo 29 – Criteri di ammissione	24
Articolo 30 – Organizzazione	24
<b>VII. RILASCIO E VALIDITÀ DELLE LICENZE DI ALLENATORE UEFA</b>	<b>25</b>
Articolo 31 – Rilascio	26
Articolo 32 – Validità	26
<b>VIII. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>27</b>
Articolo 33 – Legislazione applicabile e dispute	28
Articolo 34 – Lingue	28
Articolo 35 – Adozione, abrogazione e norme transitorie	28

## VISIONE

Stabilire standard di preparazione degli allenatori elevati, per migliorare la qualità della loro formazione in tutte le federazioni membro della UEFA, al fine di ottenere allenatori migliori e, tramite loro, migliorare la qualità dei giocatori e del gioco.





# I. DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 – Definizione dei termini

- 1 In questa convenzione, indipendentemente dal genere utilizzato, i termini si riferiscono sia agli allenatori che alle allenatrici.
- 2 Ai fini di questa convenzione, si adoperano le seguenti definizioni:
- a) valutazione attitudinale: procedura attuata da una federazione membro UEFA per determinare se la capacità e le conoscenze di un allenatore siano di livello adeguato per l'ammissione a un corso per allenatori.
  - b) valutazione: valutazione continua e finale per vagliare la competenza di un allievo di un corso per allenatori.
  - c) candidato: persona che chiede a una delle parti della convenzione di partecipare a un corso nell'ambito della presente convenzione.
  - d) allenatore: persona incaricata dell'allenamento di una squadra di calcio e che possiede una licenza di allenatore in corso di validità o una qualifica equivalente.
  - e) istruttore di allenatori: titolare di una licenza di istruttore allenatori in corso di validità, ossia una persona con competenze calcistiche, di insegnamento e di leadership, che si occupa dell'addestramento e della formazione di allenatori attuali e futuri. Gli istruttori di allenatori sono pertanto tecnici, formatori e guide.
  - f) parte della convenzione: una federazione membro UEFA che abbia sottoscritto la presente convenzione.
  - g) qualifica equivalente: riconoscimento delle capacità di un allenatore addestrato, rilasciato da una parte terza della convenzione o da un fornitore indipendente di formazione, equivalente a un diploma UEFA e valido all'interno del territorio della UEFA.
  - h) esaminatore: esperto designato dal Panel Jira UEFA per valutare il programma nazionale di formazione per allenatori di una federazione membro rispetto ai requisiti minimi della UEFA e per fornire a tale federazione assistenza, esperienza e competenza.
  - i) promosso: allievo che ha completato con profitto un corso per allenatori.
  - j) fornitore indipendente di formazione (FIF): un fornitore indipendente di corsi di formazione per allenatori all'interno del territorio della UEFA che non è una federazione membro UEFA.
  - k) allenatore formato localmente: un residente del paese parte della convenzione che abbia allenato in tale territorio per almeno tre anni nei precedenti cinque.
  - l) giocatore professionista di lunga carriera: professionista che ha giocato per almeno sette anni nella massima divisione di una federazione membro FIFA o UEFA.
  - m) parte terza della convenzione: federazione nazionale associata alla FIFA ma non alla UEFA, oppure una federazione membro UEFA che non abbia sottoscritto la presente convenzione.
  - n) allievo: partecipante a un corso per allenatori.
  - o) diploma UEFA: riconoscimento rilasciato a un individuo da una parte della convenzione a conferma del superamento con profitto di un corso per diploma di allenatore UEFA.
  - p) diplomi di base UEFA: il diploma fondamentale C a cui seguono i diplomi B, A e UEFA Pro.
  - q) diplomi UEFA per specialisti: comprendono i diplomi Giovani B, Giovani d'élite A, Futsal B e i diplomi per allenatori di portieri B e A.
  - r) Panel Jira UEFA: panel di esperti UEFA, composto da esperti nella formazione degli allenatori, che sorregge all'attuazione della Convenzione Allenatori UEFA. Il Panel è assistito da gruppi ad hoc per gli specialisti.
  - s) licenza UEFA: permesso rilasciato, per un periodo limitato, a un titolare di diploma di allenatore UEFA che lo autorizza ad allenare, a un livello definito da ciascuna parte della convenzione per il proprio territorio.
  - t) qualifica: qualsiasi diploma, licenza o certificato di allenamento.



## Articolo 2 – Finalità

Le finalità della presente convenzione sono le seguenti:

- a) migliorare gli standard per garantire che il calcio europeo rappresenti l'eccellenza nella formazione degli allenatori;
- b) garantire che gli allenatori siano ben formati e competenti, a tutti i livelli del gioco per il benessere e lo sviluppo fisico, psicologico e tecnico dei giocatori;
- c) mantenere e migliorare gli standard di allenamento nelle federazioni membro UEFA;
- d) istituire diplomi UEFA per allenatori, impiegati in ogni livello nel calcio e nel futsal e garantirne uno standard minimo comune del livello di formazione;
- e) garantire che la qualità della formazione per gli allenatori nel territorio della UEFA sia regolamentata in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio al fine di promuovere il mutuo riconoscimento delle qualifiche nel territorio della UEFA;
- f) riconoscere la competenza di ogni singolo allenatore in possesso di qualifiche rilasciate da parti terze della convenzione o FIFA del territorio della UEFA;
- g) assistere le federazioni membro della UEFA e i club associati nel raggiungimento degli obiettivi del sistema di concessione delle licenze della UEFA;
- h) promuovere la formazione degli allenatori attraverso l'apprendimento situato;
- i) aumentare il numero di allenatori e allenatrici in possesso di qualifiche riconosciute per l'allenamento;
- j) garantire la disponibilità di formazione professionale a sostegno dello sviluppo di quanti lavorano nell'allenamento;
- k) preservare l'allenamento calcistico quale professione riconosciuta e regolamentata;
- l) promuovere l'integrazione europea e, in particolare, il libero movimento di allenatori qualificati.

### Articolo 3 – Ambito di applicazione

La presente convenzione:

- a) definisce i diritti e i doveri della UEFA e delle parti della convenzione relativamente ai diplomi di allenamento UEFA per tutti i livelli del calcio e del futsal;
- b) stabilisce i requisiti minimi per gli istruttori di allenatori, i criteri di ammissione, l'organizzazione, la durata, i contenuti, la metodologia di insegnamento, il completamento del corso e il rilascio di diplomi, la formazione integrativa e la validità delle licenze per tutti i corsi approvati;
- c) stabilisce la procedura per il riconoscimento delle competenze degli allenatori formati da una parte terza della convenzione o da un FIF;
- d) non interviene sul diritto delle parti della convenzione di accettare qualsiasi qualifica nazionale o qualifica equivalente riconosciuta ai sensi della legislazione propria o europea ai fini delle competizioni nazionali o di altre attività svolte nel proprio territorio.



### Articolo 4 – Status di adesione alla convenzione

- 1 Ai sensi della presente convenzione si riconoscono i seguenti status di adesione alla convenzione (in ordine crescente):
  - a) status di adesione limitato al livello B, attribuito dalla UEFA a una federazione membro UEFA che abbia inserito con successo il diploma UEFA B nel proprio programma nazionale di formazione per allenatori;
  - b) status di adesione limitato al livello A, attribuito dalla UEFA a una parte della convenzione con status di adesione limitato al livello B, che abbia inserito con successo il diploma UEFA A nel proprio programma nazionale di formazione per allenatori;
  - c) status di adesione completo, attribuito dalla UEFA a una parte della convenzione con status di adesione limitato al livello A, che abbia inserito con successo il diploma UEFA Pro al proprio programma nazionale di formazione per allenatori.
- 2 L'introduzione dei soli diplomi per specialisti non garantisce l'ammissibilità allo status di adesione limitato o completo.
- 3 Ogni parte della convenzione ha il diritto di riconoscere la competenza di un candidato promosso di un corso per allenatori svolto da un FIF come equivalente a un diploma UEFA attraverso una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria.
- 4 Qualsiasi federazione membro UEFA, che abbia una domanda limitata di formazione per allenatori di qualsiasi livello, dietro approvazione della UEFA, può siglare un accordo di associazione con una parte della convenzione, in possesso dello status di adesione completo da almeno tre anni. Le federazioni membro della UEFA interessate e la UEFA stessa, sottoscriveranno un protocollo di associazione che consentirà ai candidati della relativa federazione di frequentare i corsi di formazione organizzati dalla stessa. Quest'ultima potrà rilasciare, a sua volta, il diploma/licenza di allenatore ai promossi.



## II. DIRITTI E DOVERI

WE CARE ABOUT FOOTBALL

### Articolo 5 – Diritti e doveri della UEFA

- 1 In quanto firmataria della presente convenzione, la UEFA, attraverso i propri organi competenti, ossia il Comitato Esecutivo UEFA, la Commissione Sviluppo e Assistenza Tecnica e il Panel Jira, gode dei seguenti diritti:
  - a) monitorare la corretta applicazione della presente convenzione;
  - b) promuovere in tutta Europa il sistema di formazione per allenatori, come qui delineato;
  - c) designare un esaminatore che riveda il programma nazionale di formazione per allenatori di una parte della convenzione ogni tre anni oppure ogniqualvolta cambi il direttore tecnico o il direttore della formazione per allenatori di quest'ultima;
  - d) confermare o declassare lo status di adesione di una parte della convenzione o emendare o annullare un accordo di associazione, dopo aver invitato la stessa a spiegare la propria posizione;
  - e) prendere qualsiasi decisione o misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella presente convenzione o in risposta a violazioni di quest'ultima, quali:
    - (i) modificare un programma nazionale di formazione per allenatori, o un corso in particolare ivi incluso, di una parte della convenzione,
    - (ii) richiedere a una parte della convenzione di sospendere un allenatore o un istruttore di allenatori,
    - (iii) richiedere a una parte della convenzione di esigere dai titolari di diploma di allenatore UEFA di frequentare un corso parzialmente o interamente revisionato,
    - (iv) revocare qualsiasi diploma o licenza di allenatore o di istruttore di allenatori,
    - (v) imporre a una parte della convenzione la sospensione dei corsi per allenatori per uno o più livelli di allenamento della UEFA per un periodo determinato,
    - (vi) sospendere gli incentivi finanziari UEFA assegnati per l'attuazione della presente convenzione;
  - f) rescindere, in qualsiasi momento, la presente convenzione con una specifica parte della convenzione stessa, informando quest'ultima e tutte le altre parti della convenzione;
  - g) avere una qualifica per allenatori emessa da una pari confederazione valutata dal Panel Jira e, se approvata, riconoscerla affinché il suo titolare possa allenare nel territorio della UEFA.
- 2 In quanto firmataria della presente convenzione, la UEFA ha i seguenti doveri:
  - a) sostenere tutte le parti della convenzione nell'applicazione corretta della stessa;
  - b) sviluppare il sistema di formazione per gli allenatori;
  - c) riconoscere diplomi e licenze emessi dalle parti della convenzione;
  - d) riconoscere qualsiasi qualifica equivalente, approvata da una parte della convenzione, attraverso la procedura di riconoscimento stabilita nella presente convenzione;
  - e) contribuire alla formazione degli istruttori di allenatori in stretta collaborazione con le parti della convenzione;
  - f) facilitare i contatti tra le parti della convenzione;
  - g) fornire alle parti della convenzione modelli standard e istruzioni dettagliate sull'uso del branding specifico UEFA e sul rilascio di diplomi e licenze di allenatore UEFA;
  - h) aggiornare le parti della convenzione circa l'allenamento e la formazione per gli allenatori;
  - i) rispettare i diritti di tutte le parti della convenzione così come definiti nella presente convenzione.



## Articolo 6 – Diritti e doveri delle parti della convenzione

- 1 Ciascuna delle parti della convenzione gode dei seguenti diritti:
- a) offrire corsi di formazione per allenatori approvati dalla UEFA di livello adeguato all'interno del proprio territorio e rilasciare i relativi diplomi e licenze ai promossi;
  - b) coprire le spese relative chiedendo una tariffa per il corso;
  - c) richiedere ulteriori livelli di diplomi UEFA per allenatori da includere nel proprio programma di formazione degli allenatori nazionale;
  - d) richiedere in qualsiasi momento uno status di adesione superiore;
  - e) richiedere che allenatore e personale tecnico delle squadre partecipanti alle proprie competizioni nazionali siano in possesso di una licenza di allenatore UEFA appropriata e in corso di validità o di una qualifica equivalente;
  - f) richiedere una licenza di allenatore UEFA o qualifica equivalente, appropriata e in corso di validità, a chiunque svolga un'altra attività di allenamento nel proprio territorio (ad es. direttore di accademia);
  - g) chiedere alla UEFA il riconoscimento delle competenze di un allenatore formato da una parte terza della convenzione affinché questi possa allenare nel territorio della parte della convenzione;
  - h) valutare l'equivalenza delle competenze di un diplomato FIF rispetto a un diplomato UEFA attraverso una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria;
  - i) qualora il suo status di adesione alla convenzione venga declassato, presentare entro tre mesi una richiesta di rivalutazione per riottenere lo status precedente;
  - j) presentare una proposta scritta di emendamento della presente convenzione;
  - k) organizzare, dopo aver ottenuto l'approvazione della UEFA, un corso speciale che combini il contenuto del corso per il diploma UEFA B e del corso per l'ottenimento del diploma UEFA A per giocatori professionisti di lunga carriera;
  - l) ritirarsi in qualsiasi momento dalla presente convenzione informandone la UEFA.
- 2 Ciascuna delle parti della convenzione ha i seguenti doveri:
- a) designare un direttore tecnico, un direttore della formazione degli allenatori e alcuni istruttori di allenatori, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienze; il direttore tecnico dovrà essere possibilmente anche membro dell'organo esecutivo;
  - b) su richiesta, fornire alla UEFA un organigramma che comprenda tutto il personale coinvolto nelle questioni relative all'allenamento con descrizione delle mansioni;
  - c) garantire che i propri corsi siano di beneficio per l'allenamento nel proprio territorio;
  - d) istituire e monitorare programmi nazionali propri di formazione per allenatori e istruttori di allenatori e sviluppare tali programmi costantemente;
  - e) adattare il numero di corsi per allenatori alle proprie esigenze e alle richieste dei propri club e candidati, ponendo maggior attenzione sulla qualità, piuttosto che sulla quantità degli stessi e pubblicare il calendario dei corsi di allenamento sul proprio sito internet;
  - f) organizzare periodicamente corsi per tutti i livelli di allenamento UEFA per i quali si è autorizzati e corsi di formazione integrativa (seminari, laboratori, simposi, ecc.) per i titolari di licenza di allenatore UEFA e di istruttore di allenatori ed esaminare tutti i candidati di questi corsi;
  - g) su richiesta, comunicare alla UEFA ogni tariffa domandata per i corsi;
  - h) fornire informazioni su questioni relative alla formazione degli allenatori ai propri club e allenatori affiliati, ai candidati, alle altre parti della convenzione o alla UEFA;
  - i) comunicare immediatamente e per iscritto alla UEFA qualsiasi questione o modifica relativa al programma nazionale di formazione per allenatori, ad esempio la nomina di un nuovo direttore tecnico o direttore della formazione per allenatori, affinché la UEFA possa designare un esaminatore per valutare il programma nazionale di formazione per allenatori della parte della convenzione, oppure la risoluzione di un accordo di associazione, e decidere sulle conseguenze per i titolari di diploma di allenatore UEFA interessati;
  - j) pubblicare lo status di adesione di ogni parte della convenzione (così come definito e aggiornato dalla UEFA) sul proprio sito internet e nella/e propria/e lingua/e ufficiale/i entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della UEFA;
  - k) comunicare ai propri club e allenatori qualsiasi modifica del proprio status di adesione alla convenzione e le conseguenze per i titolari di diploma/licenza di allenatore UEFA e gli allievi;
  - l) mantenere una banca dati con le seguenti informazioni dei propri titolari di diploma/licenza e istruttori di allenatori iscritti: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, nazionalità, lingue parlate, diploma/i con data di rilascio, numero di licenza, validità della licenza e luogo e data dei corsi di formazione integrativi frequentati;
  - m) ricomporre tutte le questioni inerenti alla formazione per allenatori con le parti terze interessate (ad es. federazioni regionali, sindacati/associazioni di allenatori, autorità statali, FIF) con il sostegno della UEFA, se necessario;
  - n) offrire periodicamente corsi per formare istruttori di allenatori certificati per impartire corsi per diploma di allenatore UEFA e corsi di formazione integrativa;
  - o) rilasciare diplomi e licenze di allenatore UEFA ai sensi della presente convenzione e di qualsiasi istruzione della UEFA e presentare il proprio modello nazionale alla UEFA per l'approvazione;
  - p) riconoscere immediatamente e pienamente tutte le licenze UEFA emesse da un'altra parte della convenzione;
  - q) riconoscere immediatamente e pienamente ogni qualifica equivalente, ammesso che la relativa procedura individuale di riconoscimento abbia avuto esito positivo;
  - r) utilizzare il branding UEFA nel rispetto delle istruzioni più recenti fornite dalla UEFA;
  - s) investire gli incentivi finanziari assegnati dal programma HatTrick della UEFA nell'attuazione di questa convenzione e nel proprio programma di formazione per allenatori e presentare alla UEFA un piano annuale e una relazione sul programma di formazione per allenatori e sull'uso specifico degli incentivi;
  - t) rispettare i diritti della UEFA definiti nella presente convenzione e qualsiasi altra decisione assunta dalla UEFA sulla base della presente convenzione.

## Articolo 7 – Riconoscimento delle qualifiche equivalenti

- 1 I promossi FIF hanno diritto a chiedere il riconoscimento delle proprie competenze ai sensi della Convenzione allenatori UEFA.
- 2 La richiesta deve essere trasmessa alla parte della convenzione, nel cui territorio è stata ottenuta la qualifica, eccetto qualora il Panel Jira approvi una richiesta motivata, per condurre la procedura di riconoscimento, in un'altra parte della convenzione. Questa richiesta non può essere respinta senza motivazioni. La parte della convenzione fornirà al richiedente un calendario chiaro della procedura e della decisione finale.
- 3 Le parti della convenzione sono invitate a prevedere almeno una finestra annuale per la presentazione delle richieste.
- 4 La parte della convenzione esaminerà la richiesta in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e applicherà gli standard, stabiliti nella presente convenzione, tenendo conto degli emendamenti legittimi, apportati ai criteri dei corsi delle singole parti della convenzione.
- 5 Qualora la parte della convenzione riconosca un promosso FIF come equivalente a un diplomato UEFA, informerà il Panel Jira della sua decisione.
- 6 Il riconoscimento delle competenze verrà emesso dalla parte della convenzione in questione su un modello di documento della UEFA.
- 7 Tutte le parti della convenzione sono tenute a riconoscere una qualifica equivalente e a trattare il suo titolare nel medesimo modo di un titolare di diploma UEFA.
- 8 Il Panel Jira, o qualunque parte della convenzione, ha il diritto di esprimere dubbi circa una qualifica equivalente. Il Panel Jira, in tal caso, procederà a rivalutare la competenza della persona in questione. Il riconoscimento verrà sospeso sino al completamento di tale rivalutazione.
- 9 Se una parte della convenzione o il Panel Jira rifiutano il riconoscimento delle competenze di un richiedente, dovranno fornire per iscritto la motivazione. Qualsiasi decisione in tal senso potrà essere appellata presso un arbitro indipendente o un organo giudiziario o, nel caso di decisione del Panel Jira, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport.





### III. STANDARD DEL CORSO

WE CARE ABOUT FOOTBALL

---

### Articolo 8 – Apprendimento situato

Ogni corso organizzato ai sensi della presente convenzione deve prevedere un apprendimento situato e interattivo che:

- a) favorisca l'apprendimento nell'ambito del club, utilizzando conoscenze, abilità e approcci adatti a gestire situazioni realistiche nel calcio e a unire con successo l'ambito educativo e professionale;
- b) stimoli una predisposizione all'apprendimento permanente e sviluppi competenze mediante:
  - (i) trasferimento di conoscenze nelle sedute pratiche,
  - (ii) esperienze professionali (apprendimento individuale e collettivo nel luogo di lavoro),
  - (iii) ciclo di apprendimento (elaborazione e pianificazione di teorie, riflessione e attività),
  - (iv) nuovi concetti (tutoraggio, apprendimento a distanza, ecc.);
- c) richieda una valutazione formativa e sommativa delle competenze di ciascun allievo da parte dell'istruttore di allenatori (vedi Articolo 11).



### Articolo 9 – Organizzazione

Una parte della convenzione che organizza un corso ai sensi della presente convenzione deve:

- d) valutare l'esigenza di impartire il corso e le richieste dei candidati nel proprio territorio;
- e) inserire il corso nel calendario nazionale annuale di formazione degli allenatori;
- f) stabilire i termini e i requisiti di ammissione;
- g) stabilire obiettivi del corso quantificabili;
- h) definire i principali argomenti di allenamento che verranno trattati;
- i) definire un programma dettagliato (indicando date e orari) e un curriculum descritto in dettaglio, basato sui curriculum minimi, forniti dalla UEFA;
- j) indicare la/le lingua/e ufficiali del corso e fornire tutta la documentazione e i materiali relativi in tale/i lingua/e;
- k) stabilire esami obbligatori, come definiti dalla UEFA;
- l) definire un sistema di valutazione adeguato e trasparente per ogni parte del corso;
- m) stabilire un numero massimo di studenti per corso; non è possibile organizzare un corso per una sola persona e il numero minimo di allievi è otto. Le parti della convenzione, che intendono offrire corsi per un numero minore di allievi, dovranno ottenere l'approvazione della UEFA;
- n) definire i requisiti per la promozione;
- o) individuare un organo di appello per gestire eventuali ricorsi di candidati, che non abbiano superato una prova attitudinale o allievi che non abbiano superato un esame, e definire la procedura (compreso il termine entro cui ricorrere) con cui saranno gestiti tali ricorsi;
- p) stabilire requisiti per gli istruttori di allenatori e gli specialisti esterni, compresa la proporzione tra istruttori e allievi;
- q) scegliere una sede adeguata dotata delle necessarie infrastrutture;
- r) fornire ai titolari di licenza di allenatore UEFA informazioni sui loro diritti e doveri.



### Articolo 10 – Frequenza

- 1 In generale, si richiede agli allievi di frequentare il 100% di un corso per allenatori.
- 2 Su richiesta scritta e motivata, una parte della convenzione può consentire a un allievo di recuperare le unità del corso perse, a condizione che le assenze totali non superino il 10% del corso. Le unità non frequentate dovranno essere recuperate entro la fine del corso successivo allo stesso livello.

### Articolo 11 – Esami

- 1 Una parte della convenzione che organizza un corso, ai sensi della presente convenzione, deve informare i candidati circa gli esami formativi e sommativi necessari per il superamento del corso, tra cui:
  - a) teoria dell'allenamento/della gestione;
  - b) Regole del Gioco;
  - c) analisi della partita, ad es. esercitazione pratica di analisi di una partita e redazione di una relazione;
  - d) prova di allenamento pratico:
    - (i) per tutti i corsi di livello C, una seduta di allenamento svolta dall'allievo presso il proprio club o con giocatori adeguati al livello del corso,
    - (ii) per tutti i corsi di livello B, una seduta di allenamento basata sull'analisi di una partita della propria squadra e svolta dall'allievo presso un club, quello proprio dell'allievo o con giocatori adeguati al livello del corso,
    - (iii) per tutti i corsi di livello A e superiore, una seduta di allenamento basata sull'analisi di una partita e svolta dall'allievo presso il proprio club,
    - (iv) per tutti i corsi di livello A e superiore, gestione e conduzione di una partita;
  - e) per tutti i corsi di livello B e superiore, esercitazioni scritte su situazioni reali, ad es. lavoro su una situazione di allenamento specifica o su un argomento basato sulle competenze richieste all'allenatore;
  - f) per tutti i corsi di livello B e superiore, relazione sull'esperienza di lavoro o visita di studio, ad es. un elaborato con conclusioni e osservazioni dell'allievo sul lavoro di una squadra e degli allenatori che ha seguito;
  - g) registro delle attività di allenamento, ad es. un registro delle esperienze acquisite da un allievo durante il corso;
  - h) altre valutazioni della competenza dell'allievo in aree specifiche del calcio, come definito nei curriculum minimi.
- 2 Nel programma nazionale di formazione per allenatori, la parte della convenzione definisce i requisiti per i quali un allievo che non abbia superato un esame possa ripeterlo. Ciò nonostante, l'allievo non potrà ripetere l'esame per più di due volte nello stesso anno.

## Articolo 12 – Promozione

Una parte della convenzione che organizza un corso ai sensi della presente convenzione deve:

- a) fornire a ciascun allievo i risultati dei propri esami, indicando i voti/giudizi assegnati rispetto al massimo disponibile;
- b) fornire all'allievo promosso il relativo diploma di allenatore UEFA entro 30 giorni dalla conclusione del corso;
- c) ove applicabile, inviare una copia del diploma di allenatore UEFA e della licenza alla parte della convenzione che ha rilasciato il/i precedente/i diploma/i e licenza/e di allenatore UEFA all'/agli allievo/i interessato/i.



EURO 2016



## IV. CORSI PER DIPLOMA DI ALLENATORE UEFA

### Articolo 13 – Istruttori di allenatori

- 1 Tutti i corsi per diploma di allenatore UEFA devono essere impartiti da istruttori di allenatori in possesso di una licenza di allenamento in corso di validità almeno dello stesso livello di quella del corso impartito. Inoltre, la parte della convenzione deve richiedere ai propri istruttori di allenatori una qualifica nazionale di istruttori di allenatori.
- 2 Ciò nonostante, una parte della convenzione può anche consentire a specialisti con qualifiche, competenze ed esperienze specifiche, ma non in possesso della licenza UEFA in questione, di impartire parti specifiche dei corsi per diploma di allenatore UEFA che organizza.
- 3 Ai fini del primo corso per diploma di allenatore UEFA, organizzato da una parte della convenzione, per ottenere un dato status di adesione alla stessa, la UEFA potrà accettare che gli istruttori di allenatori siano in possesso della qualifica di istruttore di allenatori o di una licenza di allenatore, del livello corrispondente, rilasciate da un'altra parte della convenzione.



### Articolo 14 – Corsi per diploma UEFA Pro – numero di allievi e frequenza del corso

- 1 Le parti della convenzione che organizzano un corso UEFA Pro devono presentare i contenuti del corso, il calendario e la lista dei candidati alla UEFA per l'approvazione e, successivamente, fornire alla UEFA i dettagli di tutti i diplomati del corso.
- 2 Ogni parte della convenzione può organizzare un corso per diploma UEFA Pro ogni due anni.
- 3 Un corso UEFA Pro può avere al massimo 20 allievi.
- 4 La UEFA può derogare ai paragrafi 2 e 3 in caso di richieste scritte e ben motivate.

### Articolo 15 – Criteri di ammissione per tutti i corsi per l'ottenimento del diploma di allenatore UEFA

- 1 Per essere ammessi a un corso per diploma di allenatori UEFA, i candidati devono:
  - a) avere sufficienti competenze linguistiche scritte e orali nella lingua principale del corso;
  - b) rispettare i criteri di ammissione dell'organizzatore, che possono prevedere una valutazione attitudinale;
  - c) presentare tutti i documenti di ammissione richiesti dall'organizzatore del corso;
  - d) non avere precedenti penali per reati incompatibili con la professione di allenatore.
- 2 Per garantire lo sviluppo dell'allenamento e degli allenatori nel proprio territorio, l'organizzatore del corso deve riservare tra il 30% e il 50% dei posti dei corsi impartiti ad allenatori formati localmente. I corsi che prevedono meno del 30% di posti per allenatori formati localmente dovranno essere approvati dal Panel Jira per il riconoscimento.
  - a) I posti riservati per i corsi per il diploma UEFA C, il diploma UEFA Portieri B e il diploma UEFA Futsal B potranno essere assegnati a candidati che siano stati formati localmente o abbiano risieduto nel territorio della parte della convenzione per almeno tre dei precedenti cinque anni.
- 3 Qualsiasi candidato la cui licenza sia stata rilasciata da un'altra parte della convenzione dovrà presentare un modulo transfrontaliero compilato.
- 4 Un allenatore il cui diploma o licenza di allenatore UEFA sia stato revocato non potrà partecipare a un nuovo corso per l'ottenimento del diploma di allenatore UEFA al fine di ottenere nuovamente il diploma o la licenza per i tre anni successivi alla revoca.
- 5 L'organizzatore del corso può richiedere ai candidati di:
  - a) dimostrare di essere sufficientemente in salute e in forma per partecipare al corso; o
  - b) tenere indenne la parte della convenzione da qualsiasi richiesta di risarcimento per infortuni occorsi durante la loro partecipazione.
- 6 Su presentazione di un certificato medico, l'organizzatore di un corso per diploma di allenatore UEFA può esonerare i partecipanti che abbiano problemi fisici dalle sessioni pratiche previste dallo stesso.

#### **Articolo 16 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA B**

- 1 Per essere ammessi al corso per il diploma UEFA B, i candidati dovranno essere in possesso di una licenza UEFA C, in corso di validità, e possedere un'esperienza di allenamento di almeno sei mesi al momento dell'inizio del corso per diploma B.
- 2 I giocatori professionisti di lunga carriera che desiderano accedere al programma di base al livello del diploma UEFA B potranno farlo pur non possedendo la licenza UEFA C o i sei mesi di esperienza di allenamento.

#### **Articolo 17 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA A**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA A, i candidati devono:

- a) essere in possesso di una licenza UEFA B valida;
- b) possedere almeno un anno di esperienza, dopo il conseguimento della licenza UEFA B, come allenatori di una squadra di calcio a 11.

#### **Articolo 18 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Pro**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Pro, i candidati devono:

- a) essere in possesso di una licenza UEFA A valida;
- b) aver completato almeno un anno di esperienza, dopo l'ottenimento della licenza UEFA A, come allenatore di giovanili di élite o adulti dilettanti, o come assistente di un allenatore di calcio professionistico.

#### **Articolo 19 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Giovani B**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Giovani B, i candidati devono essere in possesso di una licenza UEFA B valida.

#### **Articolo 20 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Giovani di élite A**

- 1 Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Giovani di élite A, i candidati devono:
  - a) possedere una licenza UEFA Giovani B, in corso di validità, e avere almeno un anno di esperienza di allenamento successivo all'ottenimento della stessa; o
  - b) possedere una licenza UEFA A in corso di validità.
- 2 Per essere ammessi a un corso combinato per diploma UEFA A e per Giovani di élite A, i candidati devono:
  - a) possedere una licenza UEFA B valida; e
  - b) possedere almeno un anno di esperienza, dopo il conseguimento della licenza UEFA B, come allenatori di una squadra di calcio a 11.

#### **Articolo 21 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Futsal B**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Futsal B per allenatori, i candidati devono:

- a) possedere una licenza UEFA C in corso di validità; o
- b) possedere un certificato nazionale per l'allenamento del futsal in corso di validità.


#### **Articolo 22 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Portieri B**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Portieri B, i candidati devono:

- a) possedere una licenza UEFA C in corso di validità; o
- b) possedere un certificato nazionale per l'allenamento dei portieri e completare i moduli del corso per diploma C indicati nel programma del corso.

#### **Articolo 23 – Ulteriori criteri di ammissione per i corsi per diploma UEFA Portieri A**

Per essere ammessi a un corso per diploma UEFA Portieri A, i candidati devono possedere una licenza UEFA B e, se presentati da una parte della convenzione, una licenza UEFA Portieri B in corso di validità.



### Articolo 24 – Durata e contenuto

- 1 Per ciascun corso per diploma UEFA, la parte della convenzione dovrà definire quanto segue:
  - a) monte ore totale di formazione;
  - b) monte ore di teoria o di pratica non in campo;
  - c) monte ore di unità pratiche in campo, comprese esperienze di lavoro e visite di studio.
- 2 La seguente tabella specifica la durata minima di ciascun corso, per diploma di allenatore UEFA, organizzato da una parte della convenzione e fornisce un quadro di lavoro per l'apprendimento situato.

	UEFA C	UEFA B	UEFA A	UEFA Pro
Monte ore minimo di formazione	60	120	180	360
Monte ore minimo di teoria e di pratica non in campo	30	60	90	140
Monte ore minimo di unità pratiche in campo, comprese esperienze di lavoro	30	60	90	220

	UEFA Giovani B	UEFA Giovani di élite A	Combinato UEFA A e UEFA Giovani di élite A	UEFA Futsal B	UEFA Portieri B	UEFA Portieri A
Monte ore minimo di formazione	60	120	300	120	60	120
Monte ore minimo di teoria e di pratica non in campo	30	60	150	46	20	36
Monte ore minimo di unità pratiche in campo, comprese esperienze di lavoro	30	60	150	74	40	84

- 3 La durata minima di un corso per diploma UEFA A è di sei mesi.
- 4 Il corso per diploma UEFA Pro deve avere una durata minima pari a una stagione completa.
- 5 I profili di allenamento e il contenuto minimo di ciascun corso per diploma di allenatore UEFA organizzato da una parte della convenzione sono specificati nei curriculum forniti dalla UEFA.



## V. CORSI SPECIFICI PER GIOCATORI PROFESSIONISTI DI LUNGA CARRIERA

### Articolo 25 – Criteri di ammissione

Data la loro esperienza, per essere ammessi a un corso rivolto specificamente a loro, ai giocatori professionisti di lunga carriera non viene richiesto di possedere una licenza UEFA C. Sono inoltre esonerati dal requisito dei sei mesi di esperienza di allenamento.

### Articolo 26 – Organizzazione

- 1 Con la previa approvazione della UEFA e qualora abbia ricevuto richieste da almeno otto candidati ammissibili, una parte della convenzione può organizzare un corso specifico per giocatori professionisti di lunga carriera che comprenda i contenuti dei corsi per diploma UEFA A e B.
- 2 Una parte della convenzione deve presentare al Panel Jira UEFA i contenuti di un corso combinato almeno tre mesi prima dell'inizio del corso per l'approvazione.
- 3 Il numero massimo per corso è di 20 allievi.

### Articolo 27 – Durata e contenuto

- 1 Tali corsi specifici per giocatori professionisti di lunga carriera devono prevedere almeno 240 ore di formazione e rispettare i seguenti requisiti:
  - a) comprendere le 180 ore di contenuti del corso per diploma UEFA A e i moduli del corso UEFA B indicati nel programma di tale corso;
  - b) prevedere almeno 120 ore di teoria e di pratica non in campo;
  - c) prevedere almeno 120 ore di unità pratiche in campo.
- 2 Tale corso dovrà avere la durata minima di una stagione completa, consentendo l'attuazione della metodologia di apprendimento situato.
- 3 Durante lo svolgimento del corso, tutti gli allievi devono lavorare regolarmente come allenatori o assistenti di allenatori di una squadra di calcio a 11.





VI. FORMAZIONE INTEGRATIVA  
PER TITOLARI DI LICENZA  
UEFA PER ALLENATORI

### Articolo 28 – Obiettivo

- 1 I corsi di formazione integrativa, organizzati da una parte della convenzione per titolari di licenza UEFA per allenatori, sono volti all'aggiornamento delle competenze degli allenatori di calcio e alla promozione dell'apprendimento permanente.
- 2 La formazione integrativa basata sulle competenze per allenatori qualificati deve sempre rispettare:
  - a) le necessità individuali di ciascun allenatore, in termini di interessi, esigenze e requisiti specifici;
  - b) le necessità della parte della convenzione in oggetto in termini di competenze attese e risultati di apprendimento.



### Articolo 29 – Criteri di ammissione

- 1 I corsi di formazione integrativa sono aperti ai titolari di diploma UEFA per allenatori che desiderano rinnovare la propria licenza per ulteriori tre anni.
- 2 I candidati devono presentare tutti i documenti di ammissione richiesti dall'organizzatore del corso.
- 3 Per essere ammessi a frequentare tali corsi, i titolari di un diploma UEFA per allenatori, emesso da un'altra parte della convenzione, devono possedere sufficienti competenze linguistiche scritte e orali nella lingua ufficiale del corso di formazione integrativa.

### Articolo 30 – Organizzazione

- 1 La formazione integrativa basata sulle competenze, organizzata da una parte della convenzione per i titolari di diploma UEFA per allenatori, comprende almeno 15 ore di formazione in tre anni.
- 2 Gli allenatori specialisti in possesso di un diploma di base e un diploma per giovani, portieri o futsal devono completare 15 ore di formazione integrativa in tre anni, delle quali almeno cinque ore relative alla propria specializzazione.
- 3 Tale formazione integrativa, basata sulle competenze, deve essere programmata periodicamente, in ogni anno solare, per i diversi livelli di diploma UEFA per allenatori. Inoltre, deve essere impartita da istruttori di allenatori e specialisti in possesso di qualifiche, competenze ed esperienze specifiche.
- 4 I corsi di formazione integrativa forniti da associati alla parte della convenzione devono essere monitorati da quest'ultima.
- 5 Una parte della convenzione può riconoscere gli eventi di formazione tecnica, organizzati dalla UEFA, come formazione integrativa per i titolari di diploma UEFA per allenatori.
- 6 La parte della convenzione organizzatrice deciderà circa la necessità di un esame.
- 7 I titolari di licenza, che frequentano corsi di formazione integrativa organizzati da entità diverse da quella che ha rilasciato loro la licenza, dovranno fornire prova, alla parte della convenzione originale, circa l'adeguatezza dei contenuti del corso per il rinnovo della stessa.



## VII. RILASCIO E VALIDITÀ DELLE LICENZE DI ALLENATORE UEFA

### Articolo 31 – Rilascio

- 1 Quando viene rilasciata o rinnovata una licenza, la parte della convenzione interessata deve aggiornare in tal senso la propria banca dati dei titolari di diploma/licenza di allenatore UEFA.
- 2 Qualora un'altra parte della convenzione rilasci una licenza UEFA per allenatori di livello superiore, questa dovrà informare la parte della convenzione che ha rilasciato la licenza originale affinché elimini tale titolare di licenza dalla propria banca dati.

### Articolo 32 – Validità

- 1 Una licenza di allenatore UEFA è valida per tre anni solari, al massimo sino al 31 dicembre del terzo anno dal primo rilascio (ad es. dal 25 agosto 2020 al 31 dicembre 2023).
- 2 Alla scadenza di una licenza UEFA per allenatori, il suo titolare perde il diritto di allenare e dovrà frequentare un corso di formazione integrativa organizzato da una parte della convenzione per ottenere il rinnovo della licenza.
- 3 La validità di una licenza UEFA è soggetta al conformarsi del suo titolare al rispetto di statuti, regolamenti, direttive e decisioni della UEFA e della parte della convenzione che ha rilasciato tale licenza. Ciò può essere soggetto inoltre a ulteriori condizioni definite dalla parte della convenzione che l'ha rilasciata.





## VIII. DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 33 – Legislazione applicabile e dispute

- 1 La presente convenzione è regolata dalla legislazione svizzera.
- 2 Le parti della presente convenzione concordano che qualsiasi controversia, derivante dalla sua applicazione, che non possa essere composta amichevolmente, potrà essere unicamente sottoposta al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, Svizzera, ai sensi degli Statuti della UEFA, ivi comprese le misure cautelari e supercautelari; inoltre, le parti escludono esplicitamente il ricorso a qualsiasi tribunale nazionale.



### Articolo 34 – Lingue

- 1 La presente convenzione esiste in francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco.
- 2 In caso di discrepanza tra le versioni francese, inglese, italiana, russa, spagnola o tedesca della presente convenzione, sarà la versione inglese a prevalere.

### Articolo 35 – Adozione, abrogazione e norme transitorie

- 1 La presente convenzione è stata adottata dal Comitato Esecutivo durante la riunione del 2 marzo 2020 ed è disponibile per la firma a tutte le federazioni membro UEFA, a partire da tale data.
- 2 Per quelle federazioni membro UEFA che l'hanno sottoscritta, la presente convenzione sostituisce completamente la precedente Convenzione Allenatori UEFA e qualsiasi direttiva emessa ai sensi di essa. La presente convenzione entra in vigore per ciascuna federazione firmataria dalla data di sottoscrizione da parte della UEFA e di tale federazione.
- 3 Per quelle federazioni membro UEFA che non hanno sottoscritto la presente convenzione, continua a essere applicabile la precedente Convenzione Allenatori UEFA e qualsiasi direttiva emessa ai sensi di essa.
- 4 Ai sensi della presente convenzione, qualsiasi diploma o licenza di allenatore UEFA rilasciata ai sensi della precedente Convenzione Allenatori UEFA, e di qualsiasi direttiva emessa ai sensi di essa, mantiene la sua validità.

.....  
**Luogo**

.....  
**data**

**U E F A**

.....  
**Aleksander Čeferin**  
**Presidente**

.....  
**Theodore Theodoridis**  
**Segretario Generale**

**Nome ufficiale della federazione nazionale:**

.....  
**Presidente**

.....  
**Segretario Generale**









UEFA  
Route De Genève 46  
CH-1260 Nyon 2  
Switzerland  
Telephone: +41 848 00 27 27  
Telefax: +41 848 01 27 27  
UEFA.com